

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 co. 4 C.C., nel testo modificato dall'art. 6 L.

11.08.1973 n. 533, nonché all'art. 411 co.3 C.P.C.)

In data 20 aprile 2023, alle ore 15.00, presso la sede della Fisascat Cisl di Ancona, Via Ragnini, n. 4, sono comparsi:

- la Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" **AMAP** (già Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche -A.S.S.A.M.) con sede in Osimo, Via dell'industria n° 1, (C.F. e P.I. 01491360424) in persona del Avv. Marco Rtoni (C.F.: RTNMRC73D12E783I) residente Via Giovanni Esposito n. 5, Macerata (MC), qui di seguito anche "il datore di lavoro", assistito dall'Avv. Marco Luchetti del Foro di Ancona

e

- il Sig. **FLAMINI OMAR** (c.f. FLMMRO73H04A271E), nato in Ancona il 04/06/1973 ed ivi residente, di seguito anche "il lavoratore", assistito dall'Avv. Angelandrea Cecere del Foro di Ancona,

più avanti entrambi (lavoratore e datore di lavoro) anche indicati, per brevità, come le "Parti",

e con l'intervento

della Sig.ra Marina Ilaria Marcorelli della Fisascat Cisl di Ancona, in qualità di Conciliatore concordemente designato dalle Parti. Il Conciliatore designato, accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le stesse riguardo gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto degli artt. 2113, comma 4°, c.c e 410-411 c.p.c., consistenti nell'immediata inoppugnabilità del relativo verbale, giusto il combinato disposto dalla normativa richiamata in epigrafe. In particolare il lavoratore dichiara di sottoscrivere il presente atto avendo piena consapevolezza del significato del medesimo e nella piena capacità di autodeterminarsi alla stipula, dando atto di aver ricevuto effettiva assistenza dal Conciliatore

PREMESSO CHE:

a) con ricorso innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Ancona (Rg. 232/2022, Giudice Dott. Andrea De Sabbata), il lavoratore ha richiesto il riconoscimento della somma lorda di € 14.692,95, oltre alle spese sostenute per i conteggi, esponendo che:

- il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 229 del 26/6/2019, poi confermata in grado di appello, aveva condannato l'ASSAM ad assumere il ricorrente, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/11/17 e al pagamento in suo favore di una somma pari alle retribuzioni arretrate;

107

- l'ASSAM, adempiendo a tale pronuncia, aveva provveduto a riammettere al lavoro il sig. Omar Flamini a far data dal 01/05/2021;

- l'ASSAM non aveva provveduto all'integrale risarcimento dei danni pronunciati in tale sentenza, avendo corrisposto solo quanto dovuto per il periodo dal 01/11/2017 al 31/08/2019 (in forza del Decreto Ingiuntivo n. 591/2019);

b) si è costituito in giudizio il datore di lavoro per rilevare che la somma dovuta al lavoratore non corrispondeva a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, ma alla somma lorda di € 625,46, in quanto, per il periodo dal 1/9/2019 al 31/1/2020, il Sig. Flamini era stato assunto presso l'Ente Ospedali Riuniti di Ancona e risultava aver percepito la somma complessiva lorda di € 8.557,63, mentre, per il periodo da febbraio a aprile 2020, il datore di lavoro aveva già provveduto a corrispondere quanto dovuto, per complessivi € 5.651,13;

c) con sentenza n. 280/2022 pubbl. il 31/10/2022, il Tribunale di Ancona decideva la controversia condannando l'A.S.S.A.M. a pagare la somma di € 6.276,59, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, detratto l'importo di € 3.884,38, compensando tra le parti le spese di lite;

d) le Parti sopra indicate in epigrafe, pur ritenendo fondate le rispettive prospettazioni, hanno deciso di addivenire ad una risoluzione bonaria e consensuale delle questione di cui in premessa mediante il presente Verbale di Conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c. a cui le Parti conferiscono valore novativo, finalizzato a rendere irreversibili ed irretrattabili, ed inoltre non più controvertibili, in sede contenziosa, giurisdizionale ovvero extragiurisdizionale, le questioni oggetto di causa.

Le Parti, tanto premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse sopra estese formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale, nonché guida ermeneutica alla condotta delle suddette Parti in sede di esecuzione del Verbale medesimo.

2. Il lavoratore, a fronte di quanto previsto e convenuto al successivo art. 5, dichiara espressamente di rinunciare a ogni domanda (anche connessa e collegata) formulata nella causa instaurata innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Ancona (Rg. 232/2022; Giudice: Dott. Andrea De Sabbata), ed a ogni pronuncia di condanna oggetto della sentenza n. 280/2022 pubbl. il 31/10/2022 dal medesimo Tribunale di Ancona.

3. Per effetto di quanto previsto e convenuto al successivo art. 5, il lavoratore dichiara espressamente di aver percepito ogni emolumento retributivo e/o risarcitorio statuito nella sentenza n. 229 emessa dal Tribunale di Ancona in data 26/6/2019, con cui l'ASSAM è stato condannato assumere il ricorrente, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/11/17, ed a pagare in suo

 2

11/12 ✓
favore di una somma pari alle retribuzioni arretrate, rinunciando definitivamente ad ogni pretesa creditoria, o ad ogni altra azione in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché ad ogni diritto, azione e/o pretesa di carattere patrimoniale ed extrapatrimoniale proponibile a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connessa alle questioni indicate in premessa ed alla sentenza n. 229 emessa dal Tribunale di Ancona in data 26/6/2019, per qualsiasi titolo o ragione


4. Per effetto di quanto sopra, le Parti dichiarano di prestare acquiescenza avverso la sentenza n. 280/2022 pubbl. il 31/10/2022 dal medesimo Tribunale di Ancona.

5. Il datore di lavoro, a fronte delle rinunce di cui sopra, si obbliga a versare al lavoratore la somma netta di € 547,66, che verrà riconosciuta (e pagata con bonifico) sul c/c n IT29X030150320000005633127 intestato al Sig. Omar Flamini entro 7 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo.

6. Le spese legali e di assistenza debbono intendersi e quindi vengono integralmente compensate tra le Parti, ed in tal senso i difensori di quest'ultime sottoscrivono in calce il presente Verbale di Conciliazione ai soli ed esclusivi fini della rinuncia al diritto di cui all'Art. 13, comma 8°, della L.P.F., in ragione ed in conseguenza dell'attività professionale da questi svolta in favore delle rispettive Parti assistite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il lavoratore



per la rinuncia alla solidarietà

Avv. Angelandrea Ceccere



Il datore di lavoro



Avv. Marco Luchetti



IL CONCILIATORE



